

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 190 DEL 26/04/08

Rep.

CONVENZIONE TRA A.ULSS N. 21 E ISTITUTO DON CALABRIA
COMUNITA' S. BENEDETTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A
FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA' EVOLUTIVA COME
PREVISTO DAL PIANO TERRITORIALE INFANZIA ADOLESCENZA
FAMIGLIA

TRA

L'AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA N.21, con sede a Legnago (VR) in Via
Gianella n. 1, C.F. 0257230237 di seguito denominato Soggetto Committente,
rappresentata dal Direttore Generale Avv. DANIELA CARRARO, nata a Padova il
02.02.1956;

E

L'ISTITUTO DON CALABRIA COMUNITA' SAN BENEDETTO, con sede in
Verona, Vicolo Pozzo n. 23 C.F. e partita I.V.A. 00280090234 di seguito
denominato Soggetto Incaricato, rappresentato da Ferrari Paolo, nato a Tregnago
(VR) il 25.06.1965, domiciliato per la carica di legale rappresentante in Vicolo
Pozzo n. 23 Verona, il quale interviene non per sé ma in qualità di legale
rappresentante della Comunità San Benedetto

Vista

- La deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3827 del 27.11.2007
"Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, Famiglia: biennio gennaio 2008 –
dicembre 2009" che promuove una programmazione biennale volta a valorizzare
e sostenere le responsabilità della famiglia con figli in età evolutiva, e a
supportare l'adolescenza anche nei suoi passaggi di crisi, attraverso politiche che
rispondano a criteri di unitarietà e globalità collegate alla programmazione locale

Boello

definita nei Piani di Zona, e che impegna risorse all'interno del Piano Sociale Regionale dettagliatamente destinate all'area dei minori e delle famiglie;

Premesso che

- La Conferenza dei Sindaci dell'AULSS n. 21 – Legnago ha presentato, nei termini previsti, un Piano locale Infanzia Adolescenza Famiglia utilizzando le schede allegate alla DGRV 3827 del 27.11.2007 e ha confermato la referenza tecnica e amministrativa al Direttore dei Servizi Sociali coadiuvato dall'Ufficio Piano di Zona. Tale Piano locale, sottoposto all'esame tecnico ed amministrativo previsto, è stato ritenuto rispondente ai criteri richiesti.

Considerato che

Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dalla partecipazione al Piano è necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti coinvolti nelle attività.

Del fare

Le parti convengono su quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

I visti, le premesse, i considerati e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

In esecuzione del Piano locale Infanzia Adolescenza Famiglia richiamato in premessa, il Soggetto Incaricato si impegna a supportare la realizzazione delle azioni previste come di seguito specificato:

- Affiancamento di un educatore a minori in situazione di difficoltà evolutiva con progetto individualizzato;
- Servizio socio-educativo in Centri pomeridiani di aggregazione per minori e adolescenti;

- Intervento socio-educativo nelle famiglie in difficoltà nel rapporto con i figli in età evolutiva;
- Sostegno socio-educativo nei momenti di crisi e difficoltà adolescenziale con progetto individualizzato;
- Supporto all'inserimento di adolescenti in attività sportive, culturali, di volontariato del territorio come spazio di espressione delle loro potenzialità ed educazione alle responsabilità sociali;
- Promozione e gestione coordinata delle risorse del territorio attraverso l'istituzione di una "banca delle risorse";
- Periodica raccolta dei dati di funzionamento e riflessione sull'esperienza per una riformulazione delle azioni future;
- Partecipazione a attività di coordinamento, monitoraggio e verifica delle prestazioni in collaborazione con i referenti del progetto.

Del Soc

Tutte le suddette attività saranno effettuate attraverso la messa a disposizione delle competenze di operatori di vari ambiti professionali, quali:

- pedagogisti
- educatori professionali;
- operatori dell'area socio-riabilitativa;
- animatori;
- insegnanti/formatori
- psicologi

aventi i titoli e l'esperienza adeguata per gli interventi richiesti dal progetto, a favore di tutti i Comuni facenti parte del territorio dell'A.ULSS 21 Legnago.

Articolo 3

Durata

Le azioni di cui all'art.1 devono essere realizzate a partire dal 01.01.2008 e concludersi entro il 31.12.2008.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Committente

Il Soggetto Committente si impegna a :

- coordinare le attività organizzative e amministrative tramite l'Ufficio Piano di Zona;
- costituire e rendere operativo un gruppo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio interistituzionale, composto da rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto;
- incaricare per iscritto l'Istituto Don Calabria per l'effettuazione delle attività di educativa territoriale a favore di ogni famiglia e/o minori segnalati;
- raccogliere dal Soggetto Incaricato la documentazione necessaria a predisporre e presentare entro i termini previsti il rendiconto ai competenti uffici regionali;
- liquidare su presentazione trimestrale di fattura con rendicontazione dettagliata, a prestazioni avvenute. La rendicontazione dettagliata dovrà essere controllata e sottoscritta dai referenti del Piano di ogni Punto Sanità prima dell'emanazione della fattura.

Deferu

Articolo 5

Obblighi del Soggetto Incaricato

Il Soggetto Incaricato si impegna a:

- realizzare le azioni in conformità al progetto approvato così come risulta negli allegati;
- fare riferimento per attività organizzative e amministrative all'Ufficio Piano di Zona e, per il suo tramite, al gruppo di coordinamento interistituzionale;

- fare riferimento per l'attivazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi individualizzati all'Ufficio Piano di Zona che si avvarrà dei referenti di ogni Punto Sanità, presentando mensilmente agli stessi, prima dell'emanazione della fattura, una rendicontazione dettagliata che prevede per ogni minore e/o intervento effettuato:
 1. le iniziali del minore
 2. il comune di residenza
 3. l'assistente sociale di riferimento e l'educatore competente
 4. il calendario mensile con data e durata dell'intervento sottoscritto dall'educatore
 5. eventuali spese extra
- dotarsi di personale qualificato in possesso delle competenze e della professionalità necessarie alla realizzazione delle attività;
- impegnarsi a rispettare le norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale.

Debbi

Articolo 6

Estraneità dell'A.ULSS 21 dai contratti

L'A.ULSS 21 Legnago rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo stipulati e/o stipulandi con terzi dal Soggetto Incaricato coinvolto nel progetto.

Il Soggetto Incaricato comunque si obbliga ad introdurre nei contratti ad esecuzione continuata e/o periodica per l'esecuzione della presente convenzione e/o comunque riguardanti l'acquisto e/o la somministrazione di beni e/o di servizi, idonee clausole, a valere nei confronti di terzi contraenti, di recesso e di esonero di ogni responsabilità dell'A.ULSS 21 Legnago per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione, la validità e/o l'esecuzione dei contratti di cui sopra.

Articolo 7

Aspetti finanziari

La tariffa delle prestazioni di cui all'art.2 è da intendersi in € 18,72.- orarie al lordo degli oneri fiscali, se dovuti, per ogni operatore messo a disposizione dall'Istituto don Calabria Opera San Benedetto di Verona.

E' previsto un rimborso per alcune spese vive ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività di accompagnamento e di sostegno socio-pedagogico e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto individualizzato riferito a ciascun minore. Tali spese saranno indicate, definite e autorizzate dall'Assistente Sociale responsabile del progetto individualizzato, in accordo con i referenti dei Punti Sanità e la Responsabile Ufficio Piano di Zona per un budget del valore massimo complessivo di € 1.500,00.-.

Il Soggetto Incaricato si impegna a conservare, presso la propria sede, in originale, la documentazione amministrativa e di spesa riferita al progetto, assicurando, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 8

Elezione di domicilio.

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto Incaricato elegge domicilio in Verona, Vicolo Pozzo n. 23 .

Articolo 9

Registrazioni

Tutte le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Soggetto Incaricato Istituto don Calabria Opera San Benedetto di Verona.

Delbe

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 10

Controversie

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Legnago. La presente convenzione, redatta in numero di 7 fogli, è composta da numero 10 articoli. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e sottoscritto per accettazione .

Legnago,

Il Legale Rappresentante

A.ULSS n. 21

(Avv.Daniela Carraro)

Il Legale Rappresentante

ISTITUTO DON CALABRIA

(Ferrari Paolo)

paolo

